

IL TRAMONTO DELL'UDIENZA TELEMATICA

Con legge del 16 settembre 2021, n. 126 è stato convertito il d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.».

Il nuovo testo legislativo, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.224 del 18 settembre scorso, in materia di processo amministrativo ha introdotto l'art. 7-bis, il quale, fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali ipotesi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del c.p.a. (di cui all'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010).

Il legislatore, in definitiva, ha inteso relegare la possibilità di svolgimento telematico solo ad ipotesi del tutto eccezionali (che si riducono, a ben vedere, ai casi in cui il Governo introduca nuove restrizioni che rendano impossibili gli spostamenti) e comunque recessive rispetto al semplice rinvio.

La notizia della -sostanziale- eliminazione della trattazione da remoto come modalità alternativa all'udienza in presenza è stata accolta con sollievo da alcuni e con rammarico da coloro che speravano che la cd. oralità telematica diventasse un'eredità preziosa da cogliere in un momento di crisi.

Sebbene non scevra da alcune criticità, la celebrazione delle udienze da remoto ha permesso nello scorso anno la regolare prosecuzione dell'attività giurisdizionale, dando un nuovo impulso al processo amministrativo telematico, già da anni sperimentato con successo nell'ambito della giustizia amministrativa

E' quasi superfluo specificare che, soprattutto per i giovani professionisti, il contraddittorio nella sua veste "classica" rimane un'opportunità di crescita professionale non surrogabile.

Eppure, forse l'oralità telematica meritava di essere preservata quale alternativa sempre attingibile dalle norme processuali.

Si sarebbe potuto ipotizzare -ad esempio- un modello misto, caratterizzato dalla diversificazione degli strumenti a disposizione delle parti, da modulare in relazione alle esigenze del caso concreto e alla complessità della causa.

Invece, la nuova legge non solo elide tale possibilità, ma lascia che l'udienza telematica sia uno strumento eccezionale, recessivo rispetto al rinvio, rimesso non all'iniziativa dei difensori, come forse sarebbe stato più opportuno, ma all'esclusivo apprezzamento dei Presidenti.

In definitiva, nell'attuale impianto normativo, in vigore sino al 31 dicembre di quest'anno, l'udienza da remoto appare un'opzione contemplata solo in via teorica, priva di reale cogenza.

Nonostante il ritorno alla normalità e all'esercizio della funzione difensiva "in presenza" fosse indubbiamente auspicabile, specialmente dai giovani Avvocati, la "digitalizzazione" della giustizia rimane una occasione di progresso da non sottovalutare.

Roberta Valla